

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

Anno XXXVIII

BARI, 20 FEBBRAIO 2007

N. 26



*Sede Presidenza Giunta Regionale*

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

## **Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

### ***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

### ***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

## **INSERZIONI**

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

## **ABBONAMENTI**

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

**Costo singola copia € 1,34.**

**Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:**

**Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;**

**Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.**

<b>SOMMARIO</b>
-----------------

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

PARTE SECONDA

**Deliberazioni del Consiglio e della Giunta**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2007, n. 43

**Terlizzi (BA) – Piano di lottizzazione in località “Via Vecchia Sovereto” zona C6 – Residenze stagionali – Delibera Consiglio Comunale n.70 del 28/12/2005. Soggetto proponente: De Pau’ Carlo e Gioacchino e altri. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/ Paesaggio.**

Pag. 2918

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2007, n. 44

**Terlizzi (BA) – Piano di lottizzazione in località “Via Vecchia Sovereto” zona C5/b1 di PRG per fabbricati residenziali – Delibera Consiglio Comunale n.36 del 09/05/2006. Soggetto proponente: Cataldi, De Lucia, Morgese, Tempesta e altri. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/ Paesaggio.**

Pag. 2923

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2007, n. 45

**Poggiorsini (BA) – Legge Regionale 56/80. Nomina commissario ad acta per adozione controdeduzioni alle prescrizioni regionali sul Piano Regolatore Generale. Proroga dei termini.**

Pag. 2928

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2007, n. 46

**Leggi Regionali n.31/74 e n.47/75. Concessione contributo di euro 10.000,00 per la redazione della variante al PRG. Comune di Presicce (LE). Esercizio finanziario 2005. Concessione proroga termini.**

Pag. 2930

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2007, n. 47

**Leggi Regionali n. 31/74 e n.47/75. Concessione contributo di euro 10.000,00 per adeguamento PRG al Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio. Comune di Acquarica del Capo (LE). Esercizio finanziario 2005. Concessione proroga termini.**

Pag. 2931

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2007, n. 48

**Leggi Regionali n.31/74 e n.47/75. Concessione contributo di euro 10.000,00 per la redazione della variante al PRG. Comune di Tuglie (LE). Esercizio finanziario 2005. Concessione proroga termini.**

Pag. 2932

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2007, n. 49

**Leggi Regionali n.31/74 e n.47/75. Concessione contributo di euro 10.000,00 per la redazione del Piano Urbanistico Generale. Comune di Corsano (LE) . Esercizio finanziario 2005. Concessione proroga termini.**

Pag. 2933

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2007, n. 50

**Leggi Regionali n.31/74 e n.47/75. Concessione contributo di euro 4.411,76 per la redazione del Piano Particolareggiato. Comune di Galatina (LE). Esercizio finanziario 2005. Concessione proroga termini.**

Pag. 2934

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 febbraio 2007, n. 58

**Spinazzola (BA) – Impianto complesso per Rifiuti solidi urbani del Bacino BA4 in località Grottellini. Rilascio autorizzazione paesaggistica in deroga alle Norme tecniche di attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio art. 5.07 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio. ATI: CO.GE.AM - Tradeco**

Pag. 2935

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 febbraio 2007, n. 59

**Leggi Regionali n. 31/74 e n.47/75. Concessione contributo di euro 10.000.00 per l'adeguamento Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio. Comune di Melissano (LE). Esercizio finanziario 2005. Concessione proroga termini.**

Pag. 2941

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 febbraio 2007, n. 60

**Leggi Regionali n.31/74 e n.47/75. Concessione contributo di euro 10.000,00 per la redazione del Piano Urbanistico Generale Comune di Erchie (BR). Esercizio finanziario 2005. Concessione proroga termini.**

Pag. 2942

## PARTE SECONDA

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2007, n. 43

**Terlizzi (BA) – Piano di lottizzazione in località “Via Vecchia Sovereto” zona C6 – Residenze stagionali – Delibera Consiglio Comunale n.70 del 28/12/2005. Soggetto proponente: De Pau’ Carlo e Gioacchino e altri. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/ Paesaggio.**

L’Assessore Regionale all’Urbanistica, Assetto del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente dell’Ufficio Paesaggio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 06 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L’art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell’aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.L.vo n° 490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P. non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell’Assessorato Regionale all’Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di TERLIZZI nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all’art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell’Assessorato all’Urbanistica ha proceduto all’istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l’esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell’ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l’ambiti/o esteso/esi interessati/o
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P. o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni - modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all’idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

**INTERVENTO: Piano di lottizzazione in località “Via Vecchia Sovereto” - Zona C6 del P.R.G. di Terlizzi (BA)**

**Soggetto Proponente: De Paù Carlo e Gioacchino ed altri**

Con nota n° 2456 del 30/01/2006, acquisita al prot. n° 1708 del 23/02/2006 del Settore Urbanistico Regionale, il Comune di Terlizzi ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al Piano di Lottizzazione in località “Via Vecchia Sovereto” - Zona C6 del P.R.G. vigente nel comune di Terlizzi, presentato dalla ditta di cui all’oggetto.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- TAV 1: Stralci catastale, P.R.G., P.U.T.T./P., aerofotogrammetrico;
- TAV 2: Rilievo celerimetrico su base catastale - foglio 23;
- TAV 3: Planimetria del P. D.L. su mappa catastale - foglio 23;
- TAV 4: Planimetria di intervento;
- TAV 5: Planimetria di progetto;
- TAV 6: Planimetria reti e impianti esistenti e previsione P.d.L.;
- TAV 7: Planimetria aree pubbliche a cedere;
- TAV 8: Viabilità e sezioni stradali;
- TAV 9: Profili altimetrici e sezioni;
- TAV 10: Particolare lotti tipo - Schemi tipologici;
- TAV 11: Planovolumetrico;
- TAV 12: Planimetria di P.d.L. su base aerofotogrammetrico e P.R.G.;
- TAV 13: Indicazione aderenti,
- TAV A: Relazione tecnica illustrativa;
- TAV B: Relazione finanziaria;
- TAV C: Relazione paesaggistica - Documentazione fotografica;
- TAV D: Titoli di proprietà - Stralcio autentico di mappa - Visure catastali aggiornate - Atti di consenso;
- TAV E: Norme di attuazione P.D.L.;
- TAV F: Schema di convenzione;
- Relazione geomorfologica, idrogeologica, geotecnica;
- Stralcio atlanti del P.U.T.T./P.

Con nota prot. n° 9573/06 del 15/11/2006 questo Settore ha richiesto al Comune di Terlizzi e alla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici chiarimenti in ordine alla presenza o meno sull'area oggetto del presente Piano di Lottizzazione - ed in particolare sul manufatto edilizio denominato "Villa De Paù" - di provvedimenti di Vincolo Ministeriale di dichiarazione di notevole interesse pubblico, di cui all'art. 136 del D.L.vo n° 421/2004, e/o di dichiarazione di bene di interesse culturale di cui all'art. 13 del citato D.L.vo n° 42/2004 per cui si rendesse necessaria l'acquisizione del parere vincolante del C.U.R. ai sensi dell'art. 21 della L.R. 56/1980.

Con nota prot. n° 29094 del 21/11/2004, acquisita al protocollo del Settore Urbanistico Regionale al n° 9978 del 27/11/2006, l'Amm.ne Comunale di

Terlizzi ha risposto alla predetta nota asserendo che dagli atti di ufficio non risulta sull'area oggetto di intervento e sul manufatto "Villa De Paù" (che comunque non sarà interessato dall'intervento) alcun vincolo paesaggistico ex L. 1497/39 e/o alcun vincolo storico-artistico ex L. 1089/1939.

Il programma costruttivo in parola, che prevede la realizzazione di residenze stagionali in zona C6 di P.R.G., ricade su aree individuate al catasto al Fg. n023 del N.C.T. ptc. n° 142, 141, 330, 329.

Su dette aree insiste un manufatto edilizio ("Villa Paù") identificato in catasto al Fg. n° 23 del N.C.E.U. ptc. n° 141.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico-edilizi più significativi:

• Superficie totale	mq. 15.468,00
• Superficie compromessa	mq. 1.084,00
• Superficie di lottizzazione	mq. 14.384,00
• Superficie fondiaria	mq. 10.977,00
• I.f.t.	mc/mq 0,3
• Standards urbanistici	mq. 984,00
• Parcheggi pubblici	mq. 275,00
• Verde pubblico	mq. 709,00
• Volume di progetto	mc 4.315,20
• Abitanti insediati	n. 54
• Altezza massima	ml. 8,00
• Superficie coperta	mq. 1.438,40

\* tale superficie corrisponde all'area circostante la "Villa Paù" emergenza storico-architettonica che l'intervento intende salvaguardare e valorizzare.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

La classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove, sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"

Stante la classificazione “C” le aree interessate dall’intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 comma 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell’iter procedurale intrapreso dal Comune di Terlizzi con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile “C” prevedono la “salvaguardia e valorizzazione dell’assetto attuale se qualificato; trasformazione dell’assetto attuale se compromesso, per il ripristino e l’ulteriore qualificazione; trasformazione dell’assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica” (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)
- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo “C”, quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
  - Con riferimento al sistema “assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico” le direttive di tutela prescrivono che “va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all’art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale”; si prescrive altresì che “le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l’assetto geomorfologico d’insieme e conservare l’assetto idrogeologico delle relative aree....”.
  - Con riferimento al sistema “scopertura botanico-vegetazionale e colturale” le direttive di tutela prescrivono “la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”, si prescrive altresì

che “tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.”

- Per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti”; si prescrive altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico (Ambiti Territoriali Distinti) si rappresenta quanto segue:

**- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:**

- L’area d’intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull’assetto paesistico - ambientale complessivo dell’ambito di riferimento. L’area non è interessata in particolare dalla presenza di versanti, cigli di scarpata, crinali, lame, gravine, grotte ecc. ovvero da elementi caratterizzanti il territorio.

**- Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica:**

L’area d’intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o d’importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse botanico-vegetazionale.

**- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:**

- L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici previgenti all'entrata in vigore del P.U.T.T./P. (vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, usi civici, vincolo idrogeologico).

Dalla documentazione trasmessa si evince che l'ambito territoriale esteso di riferimento in cui l'intervento in progetto andrà a collocarsi non risulta caratterizzato da un elevato grado di naturalità attesa la presenza di ampie superfici coltivate e di una diffusa edificazione.

Con riferimento, in particolare all'area oggetto d'intervento questa non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Quindi, non essendo direttamente interessato dalle opere in progetto alcun ambito territoriale distinto con la relativa "area di pertinenza" e/o "area annessa" (ove le prescrizioni di base del P.U.T.T./P. risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela), non si rileva, per il caso in specie, alcuna interferenza significativa (ovvero alcun vincolo di immodificabilità assoluta e/o relativa) tra l'intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante l'intervento proposto non configura pertanto alcuna deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata dalle opere in progetto (sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico-vegetazionale, culturale e della potenzialità faunistica"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero priva di elementi paesaggistici strutturanti; pertanto l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento e non già all'interno della specifica area d'intervento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito territoriale esteso interessato dalle opere.

Pertanto la prevista trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico che comunque l'intervento in progetto comporta, poiché non interferisce, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi pertanto anche compatibile con gli obiettivi generati di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata si rappresenta che questa, per la sua articolazione pianivolumetrica, risulta in linea di massima idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione non significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi che, come in precedenza specificato, si presenta attualmente alquanto antropizzato ovvero del tutto privo di un rilevante grado di naturalità.

A quanto sopra va altresì aggiunto che l'intervento in progetto, per le sue caratteristiche tipologiche non risulta pregiudizievole alla qualificazione

paesaggistica dell'ambito di riferimento da operarsi mediante la pianificazione comunale sottordinata.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P.

Al fine di mitigare l'impatto delle opere a farsi si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- I soggetti arborei di pregio presenti nell'area, di intervento, ovvero le alberature di ulivo di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico e testimonianza storica, definiti dall'art. 3,14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. quali "Beni diffusi nel paesaggio agrario", qualora ricadano in corrispondenza dei manufatti in progetto siano oggetto di estirpazione e successivo reimpianto all'interno della stessa area d'intervento, e implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso dei volumi edilizi. Quanto sopra anche al fine di consentire, attraverso la tutela del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono, la mitigazione dell'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi. In particolare, il posizionamento delle alberature oggetto di reimpianto, oltre che a ridosso delle volumetrie di progetto, dovrà avvenire anche in adiacenza ai tracciati viari esistenti al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale percezione complessiva dei luoghi dai predetti tracciati viari ad alta fruizione visiva.
- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'at-

tuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento.

- Gli eventuali materiali di risulta, rivenienti dalle operazioni di scavo, siano allontanati e depositati a pubblica discarica.
- Al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) siano eliminate con ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

#### COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

#### LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;



Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'istruttore del procedimento dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

### DELIBERA

DI RILASCIARE ai sigg. De, Paù Carlo e Gioacchino ed altri, relativamente al Piano di Lottizzazione "Via Vecchia Sovereto" Zona C6 - ricadente nel territorio del Comune di TERLIZZI (BA), il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./paesaggio.

Di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2007, n. 44

**Terlizzi (BA) – Piano di lottizzazione in località "Via Vecchia Sovereto" zona C5/b1 di PRG per fabbricati residenziali – Delibera Consiglio Comunale n.36 del 09/05/2006. Soggetto proponente: Cataldi, De Lucia, Morgese, Tempesta e altri. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/ Paesaggio.**

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto

del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.L.vo n° 490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P. non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di TERLIZZI nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;

- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P. o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni - modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

**INTERVENTO: Piano di lottizzazione in località "Via Vecchia Sovereto" - Zona C5/b1 del P.R.G. di Terlizzi (BA)**

**Soggetto Proponente: Cataldi, De Lucia, Morgese, Tempesta ed altri**

Con nota n° 15270 del 29/06/2006, acquisita al prot. n° 6697 del 31/07/2006 del Settore Urbanistico Regionale, il Comune di Terlizzi ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al Piano di Lottizzazione in località "Ma Vecchia Sovereto" - Zona C5/b1 del P.R.G. vigente nei comune di Terlizzi, presentato dalla ditta di cui all'oggetto. La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- TAV 1: Stralci catastale, P.R.G., P.U.T.T./P., aerofotogrammetrico;
- TAV 2: Rilievo celerimetrico su base catastale - foglio 23;
- TAV 3: Planimetria del P.D.L. su mappa catastale - foglio 23;
- TAV 4: Planimetria di intervento;
- TAV 5: Planimetria di progetto;
- TAV 6: Planimetria reti e impianti esistenti e previsione P.d.L.;
- TAV 7: Planimetria area pubblica a cedere;
- TAV 8: Viabilità e sezioni stradali;
- TAV 9: Profili altimetrici e sezioni;
- TAV 10: Particolare lotti tipo - Schemi tipologici;
- TAV 11: Planovolumetrico;
- TAV 12: Planimetria di P.d.L. su base aerofotogrammetrico e P.R.G.;
- TAV 13: Indicazione aderenti;
- TAV A: Relazione tecnica illustrativa;
- TAV B: Relazione finanziaria;
- TAV C: Relazione paesaggistica - Documentazione fotografica;

- TAV D: Titoli di proprietà - Stralcio autentico di mappa - Visure catastali aggiornate
- Atti di consenso - Tabella aderenti;
- TAV E: Norme di attuazione P.D.L.;
- TAV F: Schema di convenzione;
- Relazione geomorfologica, idrogeologica, geotecnica;
- Stralcio atlanti del P.U.T.T./P.

Con nota prot. n° 9573/06 del 15/11/2006 questo Settore ha richiesto al Comune di Terlizzi e alla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici chiarimenti in ordine alla presenza o meno sull'area oggetto del presente Piano di Lottizzazione - ed in particolare sul manufatto edilizio denominato "Villa De Paù" - di provvedimenti di Vincolo Ministeriale di dichiarazione di notevole interesse pubblico, di cui all'art. 136 del D.L.vo n° 42/2004, e/o di dichiarazione di bene di interesse culturale di cui all'art. 13 del citato D.L.vo n° 42/2004 per cui si rendesse necessaria l'acquisizione del parere vincolante del C.U.R. ai sensi dell'art. 21 della L.R. 56/1980.

Con nota prot. n° 29094 del 21/11/2004, acquisita al protocollo del Settore Urbanistico Regionale al n° 9978 del 27/11/2006, l'Amm.ne Comunale di Terlizzi ha risposto alla predetta nota asserendo che dagli atti di ufficio non risulta sull'area oggetto di intervento e sul manufatto "Villa De Paù" (che comunque non sarà interessato dall'intervento) alcun vincolo paesaggistico ex L. 1497/39 e/o alcun vincolo storico-artistico ex L. 1089/1939.

Il programma costruttivo in parola, che prevede la realizzazione di edifici residenziali in zona C5/b1 di P.R.G., ricade su aree individuate al catasto al Fg. n° 23 del N.C.T. ptc. n° 58, 416, 270, 346, 260, 413, 415, 321, 391, 393, 75, 216, 76, 289, 231, 394, 395, 396, 232, 397, 398, 399, 77, 400, 401, 402, 355, 403, 404, 243, 93, 78, 221, 115, 249, 250, 251, 265, 179, 178, 274, 275, 238, 264, 263, 282, 133, 134, 135, 175, 272, 174, 136, 327, 328, 329, 414, 392.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico-edilizi più significativi:

- Superficie totale mq. 86.090,00
- Superficie compromessa mq. 4.269,00

- Proprietà pubblica mq. 4.059,00
- Superficie di lottizzazione mq 77.762,00
- Superficie fondiaria mq. 58.626,00
- I.f.t. mc/mq 0,35
- Standards urbanistici mq. 5.725,00
  
- Aree pubbliche da cedere gratuitamente
  - Parcheggi pubblici mq. 1.765,00
  - Verde pubblico mq. 3.960,00
  - Strade e marciapiedi mq. 12.527,00
  - Aree cabine trasf. Elettr. mq. 84,00
  - Parcheggi area comm.le mq. 800,00
  
- Aree pubbliche da cedere onerosamente
  - Lotti E.R.P. mq. 13.967,00
  
- Volume di progetto mc 27.216,70
- Abitanti insediati n. 273
- Altezza massima ml. 8,00
- Superficie coperta mq 9.072,23

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

La classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove, sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"

Stante la classificazione "C" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 comma 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'Iter procedurale intrapreso dal Comune di Terlizzi con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la " salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale se compro-

messo per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
  - Con riferimento ai sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale",- si prescrive altresì che "le previsioni insediative, ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree...."
  - Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."
  - Per quanto attiene al sistema "stratificazione, storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) I modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata frui-

zione/utilizzazione sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti”; si prescrive altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico (Ambiti Territoriali Distinti) si rappresenta quanto segue:

**- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:**

- L’area d’intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull’assetto paesistico - ambientale complessivo dell’ambito di riferimento. L’area non è interessata in particolare dalla presenza di versanti, cigli di scarpata, crinali, farne, gravine, grotte ecc. ovvero da elementi caratterizzanti il territorio.

**- Sistema copertura botanico-vegetazionale e culturale e della potenzialità faunistica:**

- L’area d’intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o d’importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse botanico-vegetazionale.

**- Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa:**

- L’area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell’assetto paesistico né l’intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all’esterno dell’area d’intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l’intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici previgenti all’entrata in

vigore del P.U.T.T./P. (vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, usi civici, vincolo idrogeologico).

Dalla documentazione trasmessa si evince che l’ambito territoriale esteso di riferimento in cui l’intervento in progetto andrà a collocarsi non risulta caratterizzato da un elevato grado di naturalità attesa la presenza di ampie superfici coltivate e di una diffusa edificazione.

Con riferimento, in particolare all’area oggetto d’intervento questa non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all’art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Quindi, non essendo direttamente interessato dalle opere in progetto alcun ambito territoriale distinto con la relativa “area di pertinenza” e/o “area annessa” (ove le prescrizioni di base del P.U.T.T./P. risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela), non si rileva, per il caso in specie, alcuna interferenza significativa (ovvero alcun vincolo di immodificabilità assoluta e/o relativa) tra l’intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante l’intervento proposto non configura pertanto alcuna deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell’art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l’area interessata dalle opere in progetto (sotto il profilo dei sistemi “assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico”; “copertura botanico-vegetazionale, culturale e della potenzialità faunistica”; “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa”) appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero priva di elementi paesaggistici strutturanti; pertanto l’intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell’ambito territoriale

esteso di riferimento e non già all'interno della specifica area d'intervento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito territoriale esteso interessato dalle opere.

Pertanto la prevista trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico che comunque l'intervento in progetto comporta, poiché non interferisce, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi pertanto anche compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata si rappresenta che questa, per la sua articolazione pianivolumetrica, risulta in linea di massima idonea dal punto di vista paesaggistico - ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione non significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi che, come in precedenza specificato, si presenta attualmente alquanto antropizzato ovvero del tutto privo di un rilevante grado di naturalità.

A quanto sopra va altresì aggiunto che l'intervento in progetto, per le sue caratteristiche tipologiche non risulta pregiudizievole alla qualificazione paesaggistica dell'ambito di riferimento da operarsi mediante la pianificazione comunale sottordinata.

Premesso quanto innanzi, in relazione ai pareri paesaggistici previsti dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P.

Al fine di mitigare l'impatto delle opere a farsi si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- I soggetti arborei di pregio presenti nell'area di intervento, ovvero le alberature di ulivo di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico e testimonianza storica, definiti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. quali "Beni diffusi nel paesaggio agrario", qualora ricadano in corrispondenza dei manufatti in progetto siano oggetto di estirpazione e successivo reimpianto all'interno della stessa area d'intervento, e implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso dei volumi edilizi. Quanto sopra anche al fine di consentire, attraverso la tutela del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono, la mitigazione dell'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi. In particolare, il posizionamento delle alberature oggetto di reimpianto, oltre che a ridosso delle volumetrie di progetto, dovrà avvenire anche in adiacenza ai tracciati viari esistenti al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale percezione complessiva dei luoghi dai predetti tracciati viari ad alta fruizione visiva.
- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento.
- Gli eventuali materiali di risulta, rivenienti dalle operazioni di scavo, siano allontanati e depositati a pubblica discarica.
- Al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) siano eliminate con ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti

ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

#### COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale”

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

#### LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'istruttore del procedimento dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

DI RILASCIARE ai sigg. Cataldi, De Lucia, Mor-

gese, Tempesta ed altri, relativamente al Piano di Lottizzazione in località Via Vecchia Sovereto Zona C5/b1 di P.R.G. - ricadente nel territorio del Comune di TERLIZZI (BA), il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./paesaggio.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
On. Nichi Vendola

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2007, n. 45

#### **Poggiorsini (BA) – Legge Regionale 56/80. Nomina commissario ad acta per adozione controdeduzioni alle prescrizioni regionali sul Piano Regolatore Generale. Proroga del termini.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

“Con delibera di Giunta Regionale n. 57 del 01/02/06 è stato nominato, ai sensi in particolare dell'art.55/co.30 della L.r. 31/05/80 n. 56, quale Commissario ad acta per l'adozione delle controdeduzioni alle prescrizioni regionali di cui alla delibera di G.R. n. 338 del 24/03/04, ai fini dell'approvazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Poggiorsini, il Geom. Emanuele Moretti (funzionario del Settore Urbanistico Regionale), con assegnazione del termine di 60 giorni per lo svolgimento delle funzioni, a decorrere dalla notifica del provvedimento.

Detta nomina è stata disposta a seguito di quanto comunicato dal Comune di Poggiorsini con la nota del Sindaco prot. 4523 del 07/12/05, giusta di deliberazioni di C.C. n. 30 del 29/11/05, in ordine alla impossibilità del Consiglio Comunale di procedere nella fattispecie, attesa l'espressa incompatibilità di tutti i consiglieri assegnati al Comune (13/13).

Con nota prot. 1449/2 del 16/02/06 del Settore Urbanistico Regionale, la citata delibera di G.R. n. 57/2006 è stata notificata al Comune di Poggiorsini ed al Commissario ad acta.

Con nota in data 12/01/07, il Commissario ad acta ha avanzato richiesta di proroga per l'espletamento dell'incarico, specificando l'attività ad oggi svolta e rappresentando inoltre che per il P.R.G. in questione è in corso la procedura di valutazione di incidenza ambientale presso l'Assessorato Regionale all'Ecologia (per la presenza nel territorio comunale di zona "S.I.C.-Z.P.S.").

Stante quanto innanzi, attesa la predetta motivata richiesta del Commissario ad acta e la necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, si propone alla Giunta di concedere al medesimo Commissario la proroga per l'espletamento dell'incarico, comprensiva del periodo a tutt'oggi trascorso, assegnando nuovo termine di 60 giorni per l'adozione delle determinazioni di propria competenza in ordine al P.R.G. del Comune di Poggiorsini, a partire dalla notifica del presente provvedimento."

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97, punto g).

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.:

DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate,

propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio;
- DI CONCEDERE, di conseguenza, al Commissario ad acta nominato con delibera di G.R. n. 57 del 01/02/06, Geom. Emanuele Moretti, la proroga per l'espletamento dell'incarico, comprensiva del periodo a tutt'oggi trascorso, assegnando il nuovo termine di 60 giorni per l'adozione delle determinazioni di propria competenza in ordine al P.R.G. del Comune di Poggiorsini, a partire dalla notifica del presente provvedimento;
- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente provvedimento al Commissario ad acta ed al Sindaco del Comune di Poggiorsini, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2007, n. 46

**Leggi Regionali n.31/74 e n.47/75. Concessione contributo di euro 10.000,00 per la redazione della variante al PRG. Comune di Presicce (LE). Esercizio finanziario 2005. Concessione proroga termini.**

L'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P. Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica riferisce quanto segue:

“Con deliberazione di G.R. n. 1707 del 30.11.2005 venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 198 del 07.12.05 venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2005 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/85.

Al Comune di Presicce veniva assegnato il contributo di euro 10.000,00 per la redazione della variante al P.R.G.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Presicce con nota n. 364/04 del 13.01.06, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 13.01.07.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 10296 del 29.12.06 ha rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine fissato, ed ha richiesto la proroga dei termini per la presentazione della variante al P.R.G. in quanto per motivi di carattere tecnico sta provvedendo all'avvio della procedura per l'affidamento dell'incarico a tecnici esterni per la redazione della variante innanzi citata.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Presicce per il periodo richiesto, in rela-

zione a quanto sancito dalla L.R. n. 31/74 con l'art. 5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

COPERTURA FINANZIARIA Di CUI ALLA L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O. e dal dirigente del Settore che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- Di **CONCEDERE** per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Presicce la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 13.01.07, per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione della variante al P.R.G.
- Di **PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
On. Nichi Vendola



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2007, n. 47

**Leggi Regionali n. 31/74 e n.47/75. Concessione contributo di euro 10.000,00 per adeguamento PRG al Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio. Comune di Acquarica del Capo (LE). Esercizio finanziario 2005. Concessione proroga termini.**

L'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P. Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica riferisce quanto segue:

“”Con deliberazione di G.R. n. 1707 del 30.11.2005 venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 198 del 07.12.05 venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2005 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/85.

Al Comune di Acquarica del Capo veniva assegnato il contributo di euro 10.000,00 per l'adeguamento del P.R.G. al PUTT/P.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Acquarica del Capo con nota n. 353/04 del 13.01.06, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 13.01.07.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 7124 dell'11.10.06 ha rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine fissato, ed ha richiesto la proroga dei termini per la presentazione dell'adeguamento del P.R.G. al PUTT/P in considerazione del

protrarsi dei tempi tecnici di consegna degli elaborati.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Acquarica del Capo per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R. n. 31/74 con l'art. 5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

COPERTURA FINANZIARIA Di CUI ALLA L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O. e dal dirigente del Settore che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- Di CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Acquarica del Capo la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 13.01.07, per la presen-

tazione degli atti, regolarmente adottati, relativi all'adeguamento del P.R.G. al PUTT/P.

- Di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2007, n. 48

**Leggi Regionali n.31/74 e n.47/75. Concessione contributo di euro 10.000,00 per la redazione della variante al PRG. Comune di Tuglie (LE). Esercizio finanziario 2005. Concessione proroga termini.**

L'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P. Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica riferisce quanto segue:

“Con deliberazione di G.R. n. 1707 del 30.11.2005 venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 198 del 07.12.05 venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2005 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/85.

Al Comune di Tuglie veniva assegnato il contributo di euro 10.000,00 per la redazione della variante al Piano Regolatore Generale.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio

veniva trasmessa al Comune di Tuglie con nota n. 376/04 del 13.01.06, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 13.01.07.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 52 del 04.01.07 ha rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine fissato, ed ha richiesto la proroga dei termini per la presentazione della variante al P.R.G. in quanto alcune problematiche dovute a sopravvenute esigenze di programmazione urbanistica del territorio hanno causato uno slittamento dei tempi previsti per la redazione della stessa da parte del tecnico incaricato.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Tuglie per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R. n. 31/74 con l'art. 5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

COPERTURA FINANZIARIA Di CUI ALLA L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O. e dal dirigente del Settore che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nel modi di legge

*DELIBERA*

- Di **CONCEDERE** per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Tuglie la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 13.01.07, per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione della variante al Piano Regolatore Generale.
- Di **PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2007, n. 49

**Leggi Regionali n.31/74 e n.47/75. Concessione contributo di euro 10.000,00 per la redazione del Piano Urbanistico Generale. Comune di Corsano (LE) . Esercizio finanziario 2005. Concessione proroga termini.**

L'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P. Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica riferisce quanto segue:

“”Con deliberazione di G.R. n. 1707 del 30.11.2005 venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 198 del 07.12.05 venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2005 A contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/85.

Al Comune di Corsano veniva assegnato il contributo di euro 10.000,00 per la redazione del Piano Urbanistico Generale.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Corsano con nota n. 398/04 del 13.01.06, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 13.01.07.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 9570 del 13.12.06 ha rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine fissato, ed ha richiesto la proroga dei termini per la presentazione del PUG, in quanto, gli adempimenti propedeutici relativi ai rilievi aerofotogrammetrici, a causa delle esigue risorse economiche dell'Ente ne ha ritardato l'effettuazione degli stessi, che solo recentemente sono stati consegnati ai tecnici incaricati.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Corsano per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R. n. 31/74 con l'art. 5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

COPERTURA FINANZIARIA Di CUI ALLA L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale”.

**LA GIUNTA**

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O. e dal dirigente del Settore che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

### DELIBERA

- Di **CONCEDERE** per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Corsano la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 13.01.07, per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del Piano Urbanistico Generale.
- Di **PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2007, n. 50

**Leggi Regionali n. 31/74 e n. 47/75. Concessione contributo di euro 4.411,76 per la redazione del Piano Particolareggiato. Comune di Galatina (LE). Esercizio finanziario 2005. Concessione proroga termini.**

L'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P. Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica riferisce quanto segue:

“Con deliberazione di G.R. n. 1707 del 30.11.2005 venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 198 del 07.12.05 veni-

vano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2005 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/85.

Al Comune di Galatina veniva assegnato il contributo di euro 4.411,76 per la redazione del Piano Particolareggiato.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Galatina con nota n. 401/04 del 13.01.06, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 13.01.07.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 0043638 dell'11.12.06 ha rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine fissato, ed ha richiesto la proroga dei termini per la presentazione del P.P., in considerazione dell'articolata dinamica della programmazione urbanistica in corso, non ancora del tutto definita dal punto di vista degli indirizzi.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Galatina per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R. n. 31/74 con l'art. 5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

**COPERTURA FINANZIARIA Di CUI ALLA L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.**

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale".

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O. e dal dirigente del Settore che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nel modi di legge

#### DELIBERA

- Di **CONCEDERE** per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Galatina la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 13.01.07, per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del Piano Particolareggiato.
- Di **PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 febbraio 2007, n. 58

**Spinazzola (BA) – Impianto complesso per Rifiuti solidi urbani del Bacino BA4 in località Grottellini. Rilascio autorizzazione paesaggistica in deroga alle Norme tecniche di attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio art. 5.07 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio. ATI: CO.GE.AM - Tradeco**

Assente l'Assessore Regionale all'Urbanistica,

Assetto del Territorio Prof. Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'Ufficio Paesaggio, e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue l'Ass. Losappio:

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.

L'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede al punto 3 che fermo restando quanto relativo alle competenze dell'Amministrazione Statale, è possibile realizzare opere regionali, opere pubbliche, ed opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base (titolo III) sempre che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura ed assume se necessario esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione ai sensi del ex titolo II del D.lvo n° 490/99 oggi D.Lgv n° 42/2004 e dell'art. 5.01 del Piano:

- per opera regionale, viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica, viene concessa dalla Giunta Regionale;
- per opera di altro soggetto, va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del/dei Comune/i interessati, che deve /devono esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio/assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune)

Premesso quanto sopra si rappresenta che direttamente all'Assessorato all'Assetto del Territorio Settore Urbanistica è pervenuta, da parte del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nella

Regione Puglia, la nota prot. n. 5497 del 27/12/2006 di richiesta dell'autorizzazione paesaggistica in deroga, di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., relativamente all'intervento qui di seguito riportato.

#### **INTERVENTO:**

**Comune di Spinazzola: Impianto complesso per RSU costituito da centro di selezione, linea di biostabilizzazione con annessa discarica di servizio/soccorso del Bacino BA4 in località Grottellini ATI: CO.GE.AM - TRADECO**

Le opere in progetto, che ricadono nel territorio comunale di Spinazzola, prevedono la realizzazione di un impianto complesso di recupero e smaltimento RSU costituito da centro di selezione e linea di biostabilizzazione, con annessa discarica di servizio/soccorso.

In base alla pianificazione regionale il sistema impiantistico tratterà rifiuti urbani tal quali (residui da raccolta differenziata), ed eventualmente rifiuti da raccolta indifferenziata o rifiuti umidi da raccolta differenziata secco/umido.

L'impianto, che sarà localizzato nel territorio del comune di Spinazzola, in località Grottellini, sarà a servizio dell'ambito territoriale BA/4 (Murgia), come previsto dal Decreto Commissariale n. 305 del 13/12/2003, attuazione del Programma Operativo Regionale (POR Puglia) - misura 1.8: Gestione Unitaria del ciclo dei rifiuti urbani.

Il Commissario delegato con nota n° 5497 del 27/12/2006, ha trasmesso, unitamente alla richiesta di deroga al P.U.T.T./P, i seguenti elaborati tecnici:

- TAV. 1 - Relazione Generale;
- TAV. 2 - Relazioni specialistiche
  - Relazione geologica-geotecnica
  - Relazione idraulica Relazione idrologica
- TAV. 3 - Studio di impatto Ambientale
  - Relazione specialistica impatto acustico
  - Relazione specialistica impatto odorigeno
- Offerta tecnica -indice completo del contenuto;
- Sistemazione generale quotata;

- TAV. 4.1 - Schema a blocchi dell'impianto compresi i sistemi di regolazione supervisione e controllo sul dimensionamento Impianto aria-schema aria;
  - Impianto acqua - schema acqua;
  - Impianto acqua/aria di processo maturazione secondaria
  - Layout di automazione e supervisione
  - Schema di processo;
  - Schema di flusso;
  - Schema a blocchi e bilancio di materia
- TAV. 4.2 - Planimetria dell'area interessata
  - Planimetria al 500;
  - Planimetria al 2000;
  - Planimetria al 500;
  - Planimetria catastale
  - Impianti elettrici sistemazione generale Impianti elettrici capannoni e servizi;
  - Impianti elettrici - cabina di trasformazione MT/BT
- TAV. 4.3 - Disegni dell'impianto in scala 1:200
  - Layout generale pianta e sezioni fg. 1/2-2/2
  - Ballatoio e scale di servizio macchinari
  - Layout maturazione fase A pianta e sezioni
  - Layout maturazione fase C pianta
- TAV 4.4 - Disegni esecutivi architettonici e strutturali per gli edifici di contenimento dei macchinari
  - Fabbricato maturazione secondaria
  - Biofiltro, fabbricato conferimento RSU selezione e fronte biocelle
  - Prospetti e sezioni fabbricato conferimento RSU selezione e fronte biocelle
  - Fabbricato biocelle
  - Pianta destinazione d'uso fabbricato conferimento RSU selezione e fronte biocelle
  - Sezione layout fabbricato conferimento RSU selezione e fronte biocelle
  - Gruppo elettrogeno deposito gasolio GE e distribuzione
  - Bio filtro maturazione secondaria Pianta prospetti e sezione locale pompe
  - Pianta prospetto e sezione locale gruppo antincendio
  - Pianta prospetto e sezione cabina Enel

- Rilievo topografico planimetria
- Rilievo topografico e sistemazione prevista -sezioni
- Sistemazione prevista planimetria
- Impianto di percolazione
- Sistema di tenuta sezione e particolari
- Piano bonifica finale planimetria
- Piano bonifica finale e chiusura provvisoria sezione
- Impianto di illuminazione
- Impianto antincendio
- Pozzo di raccolta percolato
- Servizi pesa uffici recinzione

Con nota n. 299/06 del 10/1/2007 il Settore Urbanistico Regionale, a seguito dell'istruttoria preliminare effettuata dagli uffici competenti, rilevava la necessità di acquisire, quale necessaria integrazione, lo studio di impatto paesaggistico comprendente la verifica della compatibilità dell'intervento in progetto con le NTA del P.U.T.T./P.

Con nota del 16/1/2007, il progettista dell'impianto in oggetto trasmetteva l'elaborato integrativo "Relazione di compatibilità paesaggistica".

Entrando nel merito del progetto presentato si evidenzia innanzitutto che con nota n° 14795 del 21/11/2006, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia ha trasmesso a questo Settore il Decreto del D.D.R. del 8/11/2006, che appone, ai sensi del D.Lvo 22/1/2004 n° 42, il vincolo archeologico relativamente ad un'area ubicata in località "Grottelline" del comune di Spinazzola individuata al Fg. 142 ptc. n. 69/parte. In particolare la predetta area, oggetto di vincolo archeologico, risulta attigua a quella che sarà direttamente interessata dall'impianto in argomento.

In relazione a detto vincolo, la Soprintendenza con nota n. 436 dell'11.01.2007 ha espresso il proprio parere favorevole a condizione.

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale

Esteso di tipo "D" di valore relativo (art. 2.01 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P).

Stante la classificazione "D" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 comma 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

La classificazione "D" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore relativo laddove, pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una significatività"

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore relativo "D" prevedono la "valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche" (art. 2.02 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "D", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche (definienti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono tenere in conto l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni e/o ampliamenti di attività estrattive sono consentite previo verifica della documentazione di cui all'allegato A3".

- Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e culturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di

particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”, si prescrive altresì che “tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostruzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo”

- Per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti”; si prescrive altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni alterazione della integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto.”.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

**- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:**

- L’area d’intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non risulta interessata, da alcuna componente di rilevante ruolo dell’assetto paesistico-ambientale complessivo dell’ambito territoriale di riferimento. L’area non è interessata in particolare dalla presenza di versanti cigli di scarpata, crinali, lame, gravine gotte ecc.. ovvero da elementi caratterizzanti il territorio. L’area d’intervento risulta comunque soggetta a vincolo idrogeologico

**- Sistema copertura botanico-vegetazionale e culturale e della potenzialità faunistica**

- L’area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva sulla stessa la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse

botanico-vegetazionale. L’area d’intervento, secondo la cartografia tematica del P.U.T.T./P., non risulta soggetta ad alcun vincolo faunistico.

**- Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa:**

- L’area d’intervento non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell’assetto paesistico. Si evidenzia, comunque, che l’intervento in progetto ricade parzialmente all’interno dell’area annessa dell’area archeologica ubicata in località “Grottelline” del comune di Spinazzola ed individuata, ai sensi del D.lvo 22/1/2004 n° 42, con Decreto del D.D.R. dell’8/11/2006. In particolare la predetta area archeologica non risulta individuata dalla cartografia tematica del P.U.T.T./P. in quanto il vincolo archeologico è stato istituito in data successiva alla redazione del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l’intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico non risulta interessato direttamente dai seguenti ordinamenti vincolistici:

Usi civici, vincolo archeologico vincolo ex L. 1497/39, decreti Galasso.

Entrando nel merito dell’intervento proposto si evidenzia innanzitutto che la presenza del vincolo archeologico ancorché non individuato dal P.U.T.T./P. impone comunque, per gli interventi ricadenti all’interno dell’area annessa al “bene” individuato con Decreto del D.D.R. del 8/11/2006 e costituente “area di pertinenza” l’osservanza degli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell’art. 2.02 delle direttive di tutela di cui al punto 4.2 dell’art. 3.05 nonché le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell’art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Pertanto l’intervento in progetto, in quanto parzialmente ricadente nell’area annessa all’area archeologica, è assoggettato al predetto regime di tutela riveniente dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Alla luce di quanto in precedenza riportato si rileva pertanto un’interferenza significativa (per posizionamento e per caratteristiche tipologiche e



costruttive) delle opere in progetto con gli indirizzi di tutela, le direttive di tutela e con le prescrizioni di base relative all'area annessa all'ambito territoriale distinto "zona archeologica" (di cui all'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

L'intervento in progetto costituisce pertanto deroga alle cosiddette "prescrizioni di base", che, stante al regime normativo introdotto dal P.U.T.T./P., risultano direttamente vincolanti e prevalenti rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti ed in corso di formazione in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela, da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., fatta eccezione per le fattispecie previste dall'art. 5.07 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

E' opportuno precisare che, a prescindere dal regime di tutela introdotto dal vincolo archeologico sopraggiunto, l'intervento in progetto, si colloca in un ambito territoriale che risulta comunque già trasformato, rispetto al suo assetto originario, in quanto caratterizzato dalla presenza di una diffusa edificazione ed infrastrutturazione nonché dalla presenza diffusa di cave dismesse.

Le opere in progetto prevedono oltre alla realizzazione dei manufatti dell'impianto di trattamento dei RSU anche il parziale riutilizzo degli esistenti bacini di cava che saranno, ad esaurimento della prevista scarica di servizio/soccorso, oggetto di bonifica finale. In particolare le aree attualmente interessate dal bacino di cava saranno sistemate a verde.

Il progetto presentato prevede l'adozione di numerose misure di mitigazione per ridurre l'impatto paesaggistico-ambientale dell'impianto (mitigazioni atmosferiche, acustiche, dei cattivi odori, degli scarichi idrici, dell'impatto visivo, del traffico indotto, della riduzione e controllo delle specie animali infestanti, ecc.) nonché misure finalizzate alla riduzione dei consumi elettrici e termici.

Le opere in progetto per il loro posizionamento non andranno ad incidere direttamente sull'area di pertinenza del bene individuato (area archeologica) bensì sull'area annessa al predetto bene ovvero si realizzerà un impatto esclusivamente indiretto sul predetto bene oggetto di specifica tutela e più preci-

samente sul contesto di riferimento visuale della predetta area archeologica.

Stante lo stato dei luoghi l'intervento in progetto comporterà una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non andrà comunque a modificare, in maniera significativa, l'attuale contesto paesaggistico di riferimento che si presenta pressoché privo di naturalità.

Le previste misure di mitigazione dell'impatto visivo incentrate soprattutto sulla creazione di una piantumazione perimetrale dell'area d'intervento nonché nella sistemazione a verde degli attuali bacini di cava esistenti (piano di bonifica finale), concorrerà a meglio integrare le opere in progetto al contesto paesaggistico di riferimento.

Per le considerazioni in precedenza riportate nonché per le misure di mitigazioni previste dalla soluzione progettuale, si ritiene pertanto l'intervento in progetto compatibile con il contesto paesaggistico di riferimento.

A quanto sopra va altresì aggiunto che l'intervento in progetto

- rientra comunque nel novero delle opere d'interesse pubblico
- è da considerarsi di preminente interesse e necessità per la popolazione residente
- non ha alcuna alternativa localizzativa

In particolare:

- Per quanto attiene al presupposto relativo alle "alla dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente," l'impianto complesso per la gestione di rifiuti urbani in agro di Spinazzola a servizio del bacino BA4 costituisce sicuramente un impianto di assoluta necessità e di preminente interesse non solo per la popolazione residente nel territorio comunale di Spinazzola bensì per la popolazione di tutti i comuni rientranti nel bacino BA4. Quanto innanzi soprattutto in esito alla emergenza ambientale in corso connessa alla raccolta e smaltimento dei rifiuti.
- Per quanto attiene al presupposto relativo alle "alternative localizzative" si rappresenta quanto segue.

Con vari Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato disposto ai sensi e per gli effetti

dell'art. 5, c. 1, della L. 24/2/92 n. 225, lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti e bonifiche nel territorio della Regione Puglia, prorogato fino al 31/1/07 con D.P.C.M. dell'1/6/06.

Il Commissario delegato per l'emergenza ambientale nella Regione Puglia

- ha approvato il Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree inquinate (D.C. n. 41/01 e successivi nn. 296/02 e 187/05 di completamento integrazione e modifica);
- ha approvato con D.C. n. 334/02, la localizzazione del sito per la realizzazione dell'impianto complesso per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di titolarità pubblica costituito da Centro di selezione e biostabilizzazione con annessa discarica di servizio/soccorso nel territorio di Spinazzola loc. Grottelline, a servizio del bacino BA4;
- Con D.C. nn. 305/03 e 24/04 è stato bandito il pubblico incanto per l'affidamento del pubblico servizio di gestione compresa la realizzazione del sistema impiantistico complesso per rifiuti urbani in agro di Spinazzola a servizio del bacino BA4;
- Con D.C. nn. 271/04 e 292/04 è stata aggiudicata all'ATI CO.GE.AM. - TRADECO il pubblico servizio di gestione dell'impianto in argomento

In considerazione dello stato di emergenza, che comporta l'immediato avvio della realizzazione dell'impianto oltre che l'attivazione del servizio, nonché soprattutto in considerazione delle valutazioni già precedentemente effettuate in fase di individuazione della tipologia e della localizzazione ottimale dell'impianto a servizio del bacino BA4, l'intervento in progetto quanto al sito individuato, evidentemente sulla scorta di ipotesi comparative, deve ritenersi pertanto che non abbia alternative localizzative.

Pertanto, alla luce di tutto quanto in precedenza evidenziato, per le opere di che trattasi ricorrono i presupposti giuridici di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. che consentono il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica anche in deroga alle prescrizioni di base fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. per V Ambito Territoriale Distinto in precedenza citato (area annessa all'area archeologica).

Premesso quanto innanzi, in relazione all'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole anche ai sensi e per gli effetti ex Titolo II del D.L.vo n° 490/99 e dell'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Al fine di mitigare l'impatto delle opere a farsi si reputa comunque necessario adottare, oltre a quelle già previste in progetto, le seguenti ulteriori misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti potenziali finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Al fine di meglio tutelare l'esistente rapporto paesistico-ambientale tra l'area archeologica ed il suo intorno diretto, si prescrive una implementazione del numero di soggetti arborei della flora locale da posizionare sul versante est dell'area oggetto d'intervento attiguo all'area archeologica;
- Durante la fase dei lavori si dovrà procedere con le dovute accortezze evitando l'utilizzo sconsigliato dei mezzi di cantiere e/o la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, depositi di materiale ecc) che potrebbero provocare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente ed in particolare sull'attigua emergenza paesaggistica (area archeologica) che non dovrà comunque essere interessata direttamente dalla realizzazione di alcuna opera complementare e/o accessoria.
- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare, in maniera significativa, l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento. Gli eventuali materiali di risulta, rivenienti dalle operazioni di scavo, siano totalmente riutilizzati in loco;
- Per le sistemazioni esterne delle aree a verde dovranno essere utilizzati muretti a secco di materiale calcareo locale e per i piazzali, laddove le esigenze dei layout lo consentono, pavimentazioni che limitino al minimo indispensabile la impermeabilizzazione dei suoli (pavimentazione drenante).

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale”.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

#### LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente f.f. dell'Ufficio del Paesaggio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

Di RILASCIARE all'A.T.I. CO.GE.AM - TRADeco, relativamente al Progetto di “Impianto complesso per RSU costituito da centro di selezione linea di biostabilizzazione con annessa discarica di servizio/soccorso del Bacino BA4 in località Grottellini del comune di Spinazzola” l'autorizzazione paesaggistica in deroga alle prescrizioni di base degli Ambiti Territoriali Distinti (Titolo III) di cui

all'art. 5.07 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando l'acquisizione, da parte di altri Enti e/o Uffici, degli ulteriori pareri e/o assensi.

Di PROVVEDERE alla pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 febbraio 2007, n. 59

**Leggi Regionali n. 31/74 e n.47/75. Concessione contributo di euro 10.000.00 per l'adeguamento Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio. Comune di Melissano (LE). Esercizio finanziario 2005. Concessione proroga termini.**

Assente l'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P. Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica riferisce quanto segue l'Ass. Losappio:

“”Con deliberazione di G.R. n. 1707 del 30.11.2005 venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 198 del 07.12.05 venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2005 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/85.

Al Comune di Melissano veniva assegnato il contributo di euro 10.000,00 per l'adeguamento PUTT/P.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 - a

decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Melissano con nota n. 396/04 del 13.01.06, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 13.01.07.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 10372 del 20.12.06 ha rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine fissato, ed ha richiesto la proroga dei termini per la presentazione dell'adeguamento PUTT/P in quanto a causa del commissariamento del Comune vi è stata una riduzione dell'attività amministrativa.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Melissano per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R. n. 31/74 con l'art. 5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

**COPERTURA FINANZIARIA Di CUI ALLA L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.**

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile

P.O. e dal dirigente del Settore che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- Di **CONCEDERE** per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Melissano la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 13.01.07, per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi all'adeguamento PUTT/P.
- Di **PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 febbraio 2007, n. 60

**Leggi Regionali n.31/74 e n.47/75. Concessione contributo di euro 10.000,00 per la redazione del Piano Urbanistico Generale Comune di Erchie (BR). Esercizio finanziario 2005. Concessione proroga termini.**

Assente l'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P. Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica riferisce quanto segue l'Ass. Losappio:

“Con deliberazione di G.R. n. 9707 del 30.11.2005 venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 198 del 07.12.05 venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2005 - i contributi in conto capitale da destinare al finan-

ziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/85.

Al Comune di Erchie veniva assegnato il contributo di euro 10.000,00 per la redazione del P.U.G.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Erchie con nota n. 389/04 del 13.01.06, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 13.01.07.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 8918 del 0.12.06 ha rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine fissato, ed ha richiesto la proroga dei termini per la presentazione del P.U.G. in quanto gli elaborati comprendenti lo stesso sono in fase di ultimazione.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Erchie per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R. n. 31/74 con l'art. 5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

**COPERTURA FINANZIARIA Di CUI ALLA L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.**

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntual-

mente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O. e dal dirigente del Settore che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nel modi di legge

#### DELIBERA

- Di **CONCEDERE** per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Erchie la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 13.01.07, per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del Piano Urbanistico Regionale;
- Di **PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
On. Nichi Vendola



**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

*Abbonamenti:* 0805406379

*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it>

*e-mail:* burp@regione.puglia.it

*Direttore Responsabile*     **Dott. Antonio Dell'Era**

---

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

*Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza - S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza*

---